

Utili extracontabili: prova rafforzata per escludere il socio

SINTESI OPERATIVA

Nelle società a ristretta base partecipativa la presunzione di distribuzione al socio degli utili extracontabili non si supera dimostrando soltanto di essere estraneo alla gestione. Secondo la Cassazione n. 12715/2026, il socio non amministratore deve provare di non aver potuto esercitare i poteri di controllo previsti dall'articolo 2476, comma 2, del Codice civile, oppure indicare la destinazione dei ricavi non contabilizzati. Richieste di accesso, dinieghi, conflitti e flussi alternativi sono decisivi nel fascicolo difensivo, soprattutto nelle S.r.l. familiari.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

La Cassazione, con la pronuncia n. **12715/2026**, stringe ulteriormente il perimetro della difesa del socio nelle società a ristretta base partecipativa. Non è più sufficiente dimostrare di non aver partecipato alla gestione societaria: la Corte richiede una prova positiva e concreta dell'effettiva impossibilità di esercitare i poteri di controllo riconosciuti dall'art. 2476, comma 2, c.c. Il socio non amministratore che voglia vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili deve dunque produrre documenti che raccontino una storia precisa – richieste di accesso, dinieghi, conflitti, flussi finanziari alternativi – oppure indicare dove sono andati davvero quei ricavi non contabilizzati. Per i professionisti che assistono soci di S.r.l. familiari o a compagine ristretta, la pronuncia impone un cambio di metodo nella gestione preventiva della documentazione societaria e nella costruzione del fascicolo difensivo in sede contenziosa.

L PUNTO DELLA SENTENZA

La sentenza della Cassazione n. 12715/2026 si inserisce in un filone molto battuto ma ancora scivoloso: l'imputazione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa.

La novità non riguarda la presunzione in sé. Quella è nota da anni e consolidata. Il passaggio più severo riguarda il modo in cui il socio può liberarsene. Secondo la Corte, la semplice mancata partecipazione alla gestione non è sufficiente: è una circostanza neutra, quasi fisiologica nelle società di capitali. Il socio non amministratore, infatti, resta socio e conserva poteri legali di informazione e controllo.

PERCHÉ LA RISTRETTA BASE FA SCATTARE LA PRESUNZIONE

Nelle società a ristretta base partecipativa, la giurisprudenza presume che i soci siano a conoscenza dei ricavi non dichiarati e che abbiano partecipato alla loro distribuzione. Il fatto noto non è soltanto il maggior reddito accertato in capo alla società: conta anche la ristrettezza della compagine, cioè il numero limitato dei soci e il rapporto di reciproco controllo che, secondo l'esperienza comune, caratterizza queste strutture.

Si tratta di una presunzione semplice, non legale. Non nasce da una norma fiscale specifica, ma dalla giurisprudenza, e si muove nell'area degli artt. 2727 e 2729 c.c. Proprio per questo è superabile – ma superabile non vuol dire facilmente eliminabile.

Il punto è pratico. Se una S.r.l. composta da due, tre o quattro soci occulta ricavi, il Fisco tende a sostenere che quei valori siano poi usciti dalla società e siano finiti, pro quota, ai soci. Il recupero, quindi, non si ferma all'IRES o all'IRAP della società: arriva anche sul reddito personale del socio, come reddito di capitale presuntivamente percepito.

Il ragionamento è netto: chi vuole sottrarsi alla presunzione deve provare qualcosa di più forte. Deve dimostrare la propria assoluta estraneità alla vita societaria, non solo alla gestione operativa. E deve farlo con elementi positivi, oggettivi e verificabili, non con formule difensive generiche.

I DUE ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Prima di esaminare la pronuncia del 2026, è utile ricostruire il quadro giurisprudenziale nel quale si inserisce. La Cassazione non ha mai avuto un orientamento monolitico su questo tema.

L'orientamento tradizionale – ancora maggioritario – ammette la prova contraria del socio solo in due forme: dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti perché accantonati o reinvestiti nella società, oppure dimostrare che il maggior reddito è stato appropriato da altri soggetti. L'estraneità alla gestione, da sola, non basterebbe.

Un orientamento più recente – definito “minoritario” dalla dottrina – ha invece valorizzato una terza via: la dimostrazione dell'assoluta estraneità del socio alla conduzione e alla vita stessa della società. La sentenza n. 26473/2024 e l'ordinanza n. 2464 del 2 febbraio 2025 si collocano su questa linea, ammettendo che la prova contraria possa consistere nella totale estraneità del contribuente rispetto alla gestione sociale, senza che sia necessario dimostrare la destinazione degli utili.

La pronuncia del 2026 non nega l'orientamento minoritario. Lo precisa e lo restringe, fissando un contenuto minimo più esigente per quella prova di estraneità.

IL CASO: PROCURA A UN TERZO E SOCI FUORI DALLA GESTIONE

Nel caso esaminato, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva ritenuto superata la presunzione. La ragione era abbastanza chiara: i soci risultavano non coinvolti nella gestione e l'amministrazione della società era stata affidata a un terzo soggetto tramite procura notarile.

La CGT II grado aveva quindi considerato sufficiente questo quadro. In sostanza: se i soci non gestivano e la gestione era in mano ad altri, la presunzione di distribuzione pro quota poteva dirsi vinta.

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione. La Cassazione ha accolto il ricorso. Ed è qui che la pronuncia diventa rilevante per il lavoro quotidiano dei professionisti.

LA NON INGERENZA È UN FATTO NEUTRO

Secondo la Suprema Corte, la mancata partecipazione dei soci all'amministrazione non basta. Nelle società di capitali, la separazione tra proprietà e gestione è strutturale. Non prova, da sola, che il socio non abbia percepito utili occulti, né che quei ricavi siano rimasti nella società o siano stati appropriati da altri.

Un socio può non firmare contratti, non parlare con i fornitori, non trattare con i clienti. Può perfino non entrare mai in ufficio. Questo non esclude automaticamente che abbia ricevuto somme in nero.

La Corte chiede quindi un salto probatorio. Non basta l'assenza dalla stanza dei bottoni. Serve provare che, rispetto alla società, il socio si trovasse in una posizione di isolamento effettivo – un isolamento tale da rendere inesigibile anche l'esercizio dei diritti che la legge gli riconosce.

IL NODO DELL'ART. 2476 C.C.

La parte più rilevante sul piano operativo è il riferimento ai poteri del socio non amministratore nella S.r.l. L'art. 2476, comma 2, c.c. riconosce ai soci che non partecipano all'amministrazione il diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Questo passaggio sposta il baricentro della prova. Il socio non può limitarsi a dire “non amministravo”. Deve spiegare perché non ha potuto controllare. Deve dimostrare che quei poteri erano, nel caso concreto, inutilizzabili, impediti o oggettivamente inesigibili.

La difesa diventa quindi documentale. Non bastano dichiarazioni di comodo. Servono tracce: richieste di accesso agli atti, diffide, dinieghi degli amministratori, conflitti societari, esclusione dalle informazioni, impedimenti concreti, eventualmente anche iniziative giudiziali o cautelari avviate per ottenere la documentazione.



I COSA DEVE PROVARE DAVVERO IL SOCIO

La sentenza ruota attorno a una parola: "positivo". La prova contraria deve avere contenuto positivo. Non basta demolire l'ipotesi dell'Ufficio con una negazione. Occorre portare un fatto alternativo, verificabile.

DIFESA PROPOSTA DAL SOCIO	VALUTAZIONE PROBABILE DOPO LA PRONUNCIA 2026	PERCHÉ
Non ero amministratore	Debole	La separazione tra socio e amministratore è la norma nelle società di capitali.
Non partecipavo alle decisioni operative	Insufficiente, se resta generica	La non ingerenza non dimostra la mancata percezione degli utili.
La società era gestita da un terzo con procura	Non decisiva da sola	Serve dimostrare anche l'impossibilità concreta di esercitare il controllo.
Ho chiesto documenti e mi sono stati negati	Rilevante	Mostra un tentativo effettivo di esercitare i diritti ex art. 2476 c.c.
Gli utili sono stati reinvestiti o appropriati da altri	Rilevante, se documentato	Offre una destinazione alternativa dei ricavi extracontabili.

La Cassazione indica alcune possibili strade: dimostrare che i ricavi extracontabili sono stati accantonati, reinvestiti nella società oppure appropriati da altri soggetti. Non è un elenco chiuso, ma rende bene l'idea: la prova deve dire dove sono andati i soldi, oppure deve spiegare perché il socio non poteva saperlo né controllarlo.

I ESEMPIO PRATICO: SOCIO PASSIVO E SOCIO ISOLATO

Si consideri una S.r.l. con tre soci. Il socio A è amministratore. I soci B e C hanno quote minoritarie e non compaiono nella gestione quotidiana. Durante una verifica emergono ricavi non fatturati per 180.000 euro. L'Ufficio presume la distribuzione ai tre soci in proporzione alle quote.

Il socio B si limita a sostenere di non aver mai gestito la società. Non produce richieste di documenti, non dimostra contrasti con l'amministratore, non indica una diversa destinazione delle somme. Dopo l'orientamento restrittivo, la sua difesa rischia di non reggere.

Il socio C, invece, produce PEC con richieste di accesso ai documenti contabili, risposte evasive dell'amministratore, verbali assembleari che documentano la sua esclusione informativa, una diffida inviata tramite legale e un ricorso cautelare per ottenere la consultazione dei libri sociali. In più, documenta che parte delle somme contestate è confluita su conti riconducibili all'amministratore. Non è automaticamente vincente, ma ha una consistenza probatoria molto diversa.

I IL PROBLEMA DELLA PROVA QUASI IMPOSSIBILE

Qui emerge il punto critico che il difensore non può ignorare. La prova richiesta al socio rischia di diventare molto difficile – talvolta quasi una prova diabolica. Se gli utili sono extracontabili, per definizione non risultano dai libri ufficiali. Chiedere al socio di dimostrarne la destinazione effettiva può diventare arduo, specie a distanza di anni.

La dottrina ha segnalato da tempo questo problema. Nelle società di capitali la documentazione è nella disponibilità della società, non del singolo socio. Il socio ha un diritto di accesso, certo. Ma il diritto formale non sempre coincide con una possibilità reale, soprattutto quando i rapporti interni sono deteriorati o quando la gestione è accentrata in modo opaco.

La Cassazione, però, sembra chiedere proprio questo: non una prova astratta dell'estraneità, ma la dimostrazione concreta delle ragioni che rendevano impossibile o inesigibile il controllo. La differenza è sottile, ma sul piano processuale pesa moltissimo.



IL RAPPORTO CON L'ART. 7, COMMA 5-BIS, D.LGS. 546/1992

La vicenda va letta anche alla luce dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022. La norma stabilisce che l'Amministrazione finanziaria deve provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, e che il giudice deve annullare l'atto se la prova è mancante, contraddittoria o insufficiente a dimostrare "in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive" della pretesa.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo costante che il comma 5-bis non abroga le presunzioni semplici e non stabilisce un onere probatorio più gravoso rispetto ai principi già vigenti. La norma ribadisce in modo circostanziato l'onere dell'Amministrazione e impone al giudice una valutazione rigorosa, ma non impedisce l'uso delle presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c. quando queste presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La clausola "in coerenza con la normativa tributaria sostanziale" salva, in particolare, le presunzioni legali. Per quelle semplici – come la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base – l'effetto del comma 5-bis non elimina lo strumento ma esige che l'inferenza presuntiva sia motivata in modo serio, non automatico. La difesa del socio, quindi, più che contestare la legittimità della presunzione in astratto, dovrebbe attaccare la qualità dell'inferenza nel caso concreto: numero dei soci, rapporti effettivi, ruolo reale, accesso alle informazioni, tracciabilità dei flussi, conflitti interni, periodo di possesso della quota.

LA DIFESA SOSTANZIALE DEL SOCIO

Una difesa ben costruita deve lavorare su tre livelli distinti. Primo: contestare, se possibile, l'accertamento societario da cui nasce il maggior reddito. Secondo: indebolire la presunzione di distribuzione attaccandone i presupposti nel caso concreto. Terzo: offrire una prova contraria con contenuto positivo, non solo narrativo.

Questo richiede un cambio di metodo. Troppo spesso, nella prassi, il ricorso del socio viene redatto come un'appendice del ricorso della società. È un errore: il socio ha una posizione processuale autonoma e la sua difesa deve ricostruire la sua effettiva posizione dentro la compagine societaria.

Check list documentale utile

- ◆ Statuto, patti parasociali e deleghe gestorie
- ◆ Verbali assembleari e comunicazioni interne
- ◆ PEC o raccomandate con richieste di informazioni e documenti
- ◆ Dinieghi, silenzi o risposte incomplete degli amministratori
- ◆ Eventuali azioni ex art. 2476 c.c. o iniziative cautelari
- ◆ Estratti conto personali e societari utili a escludere flussi verso il socio
- ◆ Documenti su reinvestimenti, pagamenti extracontabili o appropriazioni di terzi
- ◆ Elementi sul periodo effettivo di possesso della quota

La coerenza complessiva del quadro è determinante. Un socio che per anni approva bilanci senza rilievi, partecipa alle assemblee, riceve informazioni e firma garanzie, difficilmente potrà poi sostenere in modo credibile la propria totale estraneità.

SOCIO DI MINORANZA: ATTENZIONE ALLA PASSIVITÀ

Il socio di minoranza potrebbe sentirsi al riparo: non decide, non firma, non amministra. Ma questa è una sicurezza pericolosa. La sentenza ricorda che il socio non amministratore non è privo di strumenti. Se non li usa mai, la sua passività può diventare un boomerang processuale.

Questo non significa che ogni socio debba trasformarsi in revisore interno – sarebbe irrealistico. Significa però che, quando emergono segnali anomali, il socio deve lasciare tracce della propria vigilanza. Una richiesta di documenti, una

contestazione a verbale, una PEC ben scritta possono pesare più di molte dichiarazioni rese anni dopo davanti al giudice tributario.

■ ACCERTAMENTO SOCIETARIO E GIUDIZIO DEL SOCIO

Un altro profilo da non sottovalutare riguarda il rapporto tra l'accertamento verso la società e quello verso il socio. La giurisprudenza più recente riconosce al socio la possibilità di contestare, nel proprio giudizio, anche il presupposto societario, quando questo non è stato effettivamente scrutinato nei suoi confronti.

Se l'accertamento della società è divenuto definitivo solo per mancata impugnazione, non dovrebbe trasformarsi automaticamente in una barriera assoluta contro il socio. Il giudizio personale deve restare un luogo di difesa reale. Ma anche qui serve precisione: il socio deve contestare puntualmente i maggiori ricavi, non limitarsi a richiamare formule generiche.

■ QUANDO LA PROVA PUÒ REGGERE

SCENARIO	RISCHIO FISCALE	DIFESA PIÙ EFFICACE
Socio familiare, pochi soci, nessuna contestazione interna	Alto	Dimostrare destinazione alternativa degli utili o assenza di flussi patrimoniali, con elementi coerenti.
Socio minoritario escluso dalle informazioni	Medio-alto	Produrre richieste documentali, dinieghi, diffide, azioni giudiziali o prove del conflitto interno.
Socio uscente prima della chiusura dell'esercizio	Da valutare con attenzione	Provare il periodo di titolarità della quota e l'incompatibilità temporale con la distribuzione.
Socio solo formale o fiduciario	Variabile	Dimostrare la reale intestazione economica e l'assenza di poteri effettivi, con documenti coerenti.

La prova patrimoniale – assenza di incrementi sui conti personali – può contribuire, ma da sola non basta. L'assenza di tracce bancarie non esclude in modo assoluto una percezione in contanti. Può però rafforzare un quadro difensivo già articolato.

■ LE S.R.L. FAMILIARI: IL RISCHIO PIÙ ELEVATO

Il tema diventa ancora più delicato nelle S.r.l. familiari. Qui la ristretta base non è solo numerica: è anche relazionale. L'Ufficio tende a valorizzare il legame personale come indice di conoscenza e partecipazione agli affari sociali.

Il socio familiare che vuole sostenere la propria estraneità deve prepararsi a un onere probatorio ancora più severo. Un esempio ricorrente è quello del coniuge o del figlio titolare di quote, ma estraneo all'attività. In questi casi può essere utile documentare attività lavorative incompatibili, residenza o presenza stabile altrove, assenza dai conti societari, mancata partecipazione alle assemblee, mancanza di deleghe bancarie, esclusione dai rapporti con clienti e fornitori. Ma anche qui la linea va costruita prima: dopo l'accertamento è molto più difficile.

■ IL PUNTO CRITICO DELLA PRONUNCIA

La sentenza ha una logica interna coerente: se la presunzione nasce dal reciproco controllo tra soci, il socio deve dimostrare che quel controllo non era esercitabile nel caso concreto. Il ragionamento, sul piano formale, regge.

Il punto debole è un altro. La Corte rischia di sovrapporre il diritto astratto di controllo alla possibilità effettiva di esercitarlo. L'art. 2476 c.c. attribuisce un potere forte, ma non sempre il socio lo esercita in tempo utile, e non sempre ha elementi per sospettare ricavi occulti prima della verifica fiscale. Pretendere che il socio dimostri di essersi attivato prima ancora di sapere dell'irregolarità può risultare eccessivo. Diverso è il caso in cui esistano segnali evidenti: bilanci incoerenti, prelievi anomali, gestione opaca, rifiuto di fornire documenti, conflitti interni. In quel contesto la passività pesa, e molto.

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (04/06/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*